


BILANCIO di PREVISIONE 2018



Allegato 22
*”Piano triennale del fabbisogno
del personale”*



PROVINCIA DI VITERBO

IL PRESIDENTE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di maggio, presso la sede della Provincia di Viterbo, in via Aurelio Saffi n. 49, il Presidente, con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale il Dott. Francesco Loricchio, ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 163 del 29/05/2018

OGGETTO: Programma del fabbisogno di personale 2018-2020

OGGETTO: Programma del fabbisogno di personale 2018-2020

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- che la legge n. 56 del 7.04.2014, recante: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", e ss. mm. e ii., ha previsto una radicale trasformazione delle Province, quali enti di area vasta, con riferimento all'autonomia statutaria ed alle funzioni ad esse attribuite e che, in particolare, i comi 85, 86, 87, 88 e 89 dell'art. 1 della ricordata legge viene delineato l'assetto relativo alle funzioni fondamentali, prevedendo un percorso istituzionale concertato tra le istituzioni della Repubblica;

- il comma 85, della Legge 56/2014, assegna alla Provincia le seguenti funzioni fondamentali intese quali funzioni indefettibili e necessarie:

a. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d. raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e. gestione dell'edilizia scolastica;

f. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

- il comma 89, della Legge 56/2014, dispone che lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedano al trasferimento delle funzioni delle province, diverse da quelle fondamentali di cui al citato comma 85 ad altri Enti territoriali;

VISTA E RICHIAMATA la vigente normativa in materia ed in particolare:

- art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01, rubricato "Organizzazione degli uffici e fabbisogni dipersonale", come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";

- art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in

coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";

- art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente";

- art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che "Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";

- art. 6-ter rubricato "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale", come inserito dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che "con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. Al comma 3, viene stabilito con riferimento specifico agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131."

- art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/99, finalizzata alla riduzione programmata della spesa del personale;

- art. 39, comma 1, della L. n. 449/97, il quale stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale appartenente alle categorie protette;

- art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.L. n. 90/14, convertito, con modificazioni, in L. n. 114/14, il quale stabilisce che, nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39, comma 1, della L. n. 449/97, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco;
- art. 19, comma 8, della L. n. 448/01, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art.39, della L. n. 449/97 citata, nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale;
- art. 1, comma 93, della L. n. 311/04, il quale prevede per gli Enti Locali un adeguamento delle proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- art. 1, comma 557, della L. 296/06 e s.m.i., come sostituito dall'art. 14, c. 7 del D.L. 78/10, convertito in L. 122/10, il quale prevede in sintesi che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni rivolte a razionalizzare le strutture burocratico-amministrative, e a contenere le dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- art. 1, comma 557-ter. della L. 296/06 e s.m.i., introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010 che dispone che in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- art. 1, comma 557-quater della L. 296/06 e s.m.i., come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014, che dispone che "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- art. 76, comma 6, D.L. n. 112/08, convertito, con modificazioni, in L. n. 133/08, che prevede la definizione di parametri di virtuosità della spesa di personale;
- art. 1, comma 228, L.n. 208/15 (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che negli anni 2016, 2017 e 2018 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, e che restano ferme le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, D.L. 90/14, come modificato dalla legge di conversione n. 114/14 (pari all'80 per cento, per gli anni 2016 e 2017, e al 100 per cento, per l'anno 2018, della spesa di personale cessato il rispettivo anno prima), al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta di cui all'art. 1, comma 421, L. n.190/14;
- art. 3, comma 5, D.L. 90/14 sopra richiamato, che prevede, inoltre, che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore ai tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; la

stessa disposizione, infine, come modificata da ultimo dall'art. 4, comma 3, D.L. n. 78/15, convertito, con modificazioni, in L. n. 125/15, stabilisce che è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

- art 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1- quater, D.L. n. 113/16, convertito, con modificazioni, in L. n. 160/16, che fissa, per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale ex art. 1, comma 557, della L 296/06 citato, il tetto di spesa pari all'ammontare di quella sostenuta nel 2009 per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

- l'art. 1, comma 219 della legge n. 208 del 28.12.2015, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che sancisce la indisponibilità dei posti dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni in attesa dell'adozione dei Decreti Legislativi attuativi degli artt. 8, 11 e 17 della Legge n. 124/2015 e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 Legge n. 190/2014 e successive modifiche;

VISTA, ALTRESI la Legge della Regione Lazio 31 dicembre 2015, n. 17 recante "legge di stabilità regionale 2016", all'art. 7 ha previsto alcune disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non Fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 e della legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed ha disciplinato le funzioni riallocate alla Regione, quelle confermate in capo alle Province e quelle escluse dal riordino;

DATO ATTO CHE nelle more della riforma del titolo V della Costituzione e del processo di riordino delle funzioni provinciali attuato con la Legge Delrio, in ossequio al disposto normativo di cui al comma 421, della Legge 190/2014, recante la riduzione "ex lege" della spesa per la dotazione organica, la Provincia - attesa la stringente tempistica prevista dalle norme della legge di stabilità soprarichiamata, nonché a fronte dell'esigenza di salvaguardia finanziaria dalle stesse generate -, ha provveduto alla determinazione della dotazione organica nella misura almeno pari al 50% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dal DPCM emanato in data 26 settembre 2014, con i seguenti atti:

- la Deliberazione della Giunta provinciale n 25/2015";

- il Decreto presidenziale n. 177 del 04.08.2015

- il Decreto presidenziale n.240 del 30.10.2015 di rideterminazione della propria dotazione organica mediante individuazione del fabbisogno del personale di Polizia Provinciale correlato alle funzioni fondamentali, così come disposto dall'art. 5, comma 2, del D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125;

- il Decreto presidenziale n. 60 del 18 febbraio 2016, ad oggetto: "Rideterminazione della dotazione organica in attuazione dell'art. 1, comma 770, della legge 208/2015 cd. Legge stabilità 2016" e dell'art. 7, comma 9, della Legge regionale 17/2015", con il quale è stata rideterminata in aumento la dotazione organica in misura corrispondente a n. 13 unità di personale di polizia provinciale per compiti di polizia connessi a funzioni non fondamentali;

DATO ATTO che sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017 sono stati pubblicati i Decreti attuativi della riforma Madia (Legge 7 agosto 2015, n. 124) in materia di pubblico impiego e performance:

D.Lgs. n. 74 del 25.05.2017- Valutazione della performance dei dipendenti pubblici - Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015;

D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 - Testo unico del pubblico impiego - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTA E RICHIAMATA in particolare la Legge 27 dicembre 2017, n.205, cd. Legge di stabilità 2018, che ad esito della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, in particolare prevede:

- all'art.1, comma 844 che "Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.";

- all'art.1, comma 845 che "A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.";

- all'art.1 , comma 846 che "Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.";

- all'art.1, comma 847 che "Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.";

- all'art.1, comma 881 che " All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione

che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni ».

DATO ATTO pertanto dell'avvenuto ripristino della facoltà di assunzione di personale nelle Province, e di superamento del precariato, a condizione della obbligatoria definizione di un piano di riassetto organizzativo dell'Ente stesso, finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, e comunque i vincoli assunzionali che derivano dal mancato rispetto delle norme sul saldo di finanza pubblica, con la contestuale abrogazione:

- dell'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 il quale stabiliva, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;

- dell'articolo 1, comma 420, lettere da c) a g), della L. 190/2014, che introduceva il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province delle regioni a statuto ordinario, di: procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità; acquisire personale attraverso l'istituto del comando; attivare rapporti di lavoro inerenti il supporto agli organi di direzione politica o incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici; instaurare rapporti di lavoro flessibile; attribuire incarichi di studio e consulenza;
- dell'articolo 22, comma 5, del D.L. 50/2017, che consentiva la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle Province;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.20 del 29.08.2017, su parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP 2017-2019) nel cui ambito è contenuto il "Programma del Fabbisogno di personale Triennio 2017-2019 - nel quale si è determinato, per le motivazioni ivi riportate, di rinviare a successivi atti l'ulteriore riformulazione del Programma del fabbisogno del personale, previa variazione della attuale dotazione organica come ridefinita da ultimo con Decreto presidenziale n. 60/2016 nel rispetto del limite posto dall'art. 1, comma 421, della Legge 190/2014;

TENUTO CONTO pertanto della condizione ineludibile della obbligatoria definizione di un piano di riassetto organizzativo dell'Ente stesso al fine del ripristino della facoltà di assunzione di personale e di superamento del precariato nelle Province, e preso atto dell'avvio da parte di questa Amministrazione dei lavori per la urgente predisposizione di tale piano di riassetto ai fini di assicurare l'ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014;

CONSIDERATO pertanto che a seguito dell'adozione di tale piano di riassetto organizzativo si potrà provvedere conseguentemente alla revisione della programmazione dell'acquisizione di personale per il triennio 2018 – 2020, con la variazione della dotazione organica e l'adozione degli

atti relativi, e tenendo conto delle previsioni del nuovo CCNL sottoscritto tra le parti in via definitiva in data 21 maggio u.s.;

PRECISATO che la spesa conseguente alla programmazione dovrà comunque risultare compatibile con il valore finanziario del costo del personale consentito a questa Provincia a seguito della riduzione della dotazione organica ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 421, della legge 190/2014;

VISTO E RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 56 del 23.02.2018 relativo alla ricognizione del personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, con il quale all'esito delle verifiche effettuate, si dà atto che la Provincia di Viterbo non ha situazioni di sovrannumero o eccedenza di dirigenti e dipendenti;

DATO ATTO:

- dell'avvenuto invio entro i termini di legge (31/03/2017), tramite il sistema Web del M.E.F. - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - della certificazione attestante il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2017 da parte della Provincia di Viterbo;
- dell'avvenuto rispetto nell'anno 2017 del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 1, commi 470, 470 - bis, 471, 473 e 474 della Legge n. 232/2016 con la trasmissione della relativa certificazione avvenuta in data 30.03.2018 e aggiornata in data 10.03.2017;

RITENUTO pertanto, stante quanto sopra indicato, di approvare il Programma del fabbisogno triennale di personale 2018-2020 tenendo come riferimento essenziale l'attuale dotazione organica come ridefinita da ultimo con Decreto presidenziale n. 60/2016 nel rispetto del limite di spesa posto dall'art. 1, comma 421, della Legge 190/2014, e di rinviare a successivi atti la riformulazione del piano del fabbisogno previa variazione della attuale dotazione organica, conseguentemente e conformemente all'adozione del piano di riassetto organizzativo dell'Ente attualmente in corso di predisposizione;

DATO ATTO CHE la presente proposta sarà sottoposta al Collegio dei Revisori, ai sensi del richiamato articolo 19, comma 8 della Legge 448/2001;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni), modificato del D. Lgs 75/2017;
- lo Statuto della Provincia di Viterbo;

Preso Atto che:

il dirigente del Settore 1 "AMMINISTRATIVO" DIR FRANCO FAINELLI, esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi di quanto previsto dall' art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

il Ragioniere Generale, ha accertato che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile, ai sensi di quanto previsto dall' art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. Di approvare il Programma del fabbisogno di personale, 2018-2020 allegato sub A) al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. Di rinviare a successivi atti, l'ulteriore riformulazione del Programma del fabbisogno del personale previa variazione della attuale dotazione organica come ridefinita da ultimo con Decreto presidenziale n. 60/2016 nel rispetto del limite di spesa posto dall'art. 1, comma 421, della Legge 190/2014, conseguentemente all'adozione del piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, come disposto dall'art.1, comma 844 della legge 27.12.2017, n.205, al fine del ripristino delle facoltà di assunzione di personale e di superamento del precariato nelle Province;
3. Di dare atto che il presente documento è parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione 2018;
4. Di demandare al Settore Amministrativo – Servizio Personale per quanto di competenza, all'esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa in vigore;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alla R.S.U.;
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 6- ter, comma 5, del D. Lgs 165/2001;
8. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

parere favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Digitalmente

FRANCESCO LORICCHIO

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente

PIETRO NOCCHI



PROVINCIA DI VITERBO

***PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNO
DEL PERSONALE***

2018 - 2020

PREMESSA

La Provincia di Viterbo adegua i propri ordinamenti ai principi di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse al fine di migliorare il funzionamento degli uffici e dei servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di riduzione della spesa.

Il quadro normativo di riferimento della programmazione triennale del fabbisogno di personale risulta essere composto dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01, rubricato "Organizzazione degli uffici e fabbisogni dipersonale", come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*;

- art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"*;

- art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter; nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"*;

- art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che *"Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*;

- art. 6-ter rubricato "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale", come inserito dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che *"con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza*

pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. Al comma 3, viene stabilito con riferimento specifico agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131."

- art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/99, finalizzata alla riduzione programmata della spesa del personale;

- art. 39, comma 1, della L. n. 449/97, il quale stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale appartenente alle categorie protette;

- art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.L. n. 90/14, convertito, con modificazioni, in L. n. 114/14, il quale stabilisce che, nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39, comma 1, della L. n. 449/97, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco;

- art. 19, comma 8, della L. n. 448/01, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, della L. n. 449/97 citata, nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale;

- art. 1, comma 93, della L. n. 311/04, il quale prevede per gli Enti Locali un adeguamento delle proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- art. 1, comma 557 della L. 296/06 e s.m.i., come sostituito dall'art. 14, c. 7 del D.L. 78/10, convertito in L. 122/10, il quale prevede in sintesi che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, *gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni rivolte a razionalizzare le strutture burocratico-amministrative, e a contenere le dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;*

- art. 1, comma 557-ter. della L. 296/06 e s.m.i., introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010 che dispone che in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- art. 1, comma 557-quater della L. 296/06 e s.m.i., come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014, che dispone che *"ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";*

- art. 1, comma 228, L.n. 208/15 (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che negli anni 2016,

2017 e 2018 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, e che restano ferme le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, D.L. 90/14, come modificato dalla legge di conversione n. 114/14 (pari all'80 per cento, per gli anni 2016 e 2017, e al 100 per cento, per l'anno 2018, della spesa di personale cessato il rispettivo anno prima), al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta di cui all'art. 1, comma 421, L. n.190/14;

- art. 3, comma 5, D.L. 90/14 sopra richiamato, che prevede, inoltre, che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore ai tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; la stessa disposizione, infine, come modificata da ultimo dall'art. 4, comma 3, D.L. n. 78/15, convertito, con modificazioni, in L. n. 125/15, stabilisce che è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

- art 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1- quater, D.L. n. 113/16, convertito, con modificazioni, in L. n. 160/16, che fissa, per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale ex art. 1, comma 557, della L 296/06 citato, il tetto di spesa pari all'ammontare di quella sostenuta nel 2009 per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

In particolare si deve rammentare come la Legge 27 dicembre 2017, n.205, cd. Legge di stabilità 2018, che ad esito della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, in particolare prevede:

- all'art.1, comma 844 che *"Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56."*;

- all'art.1, comma 845 che *"A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014."*;

- all'art.1 , comma 846 che *"Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati."*;

- all'art.1, comma 847 che *"Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."*;

- all'art.1, comma 881 che *" All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni ».

Si deve inoltre rammentare che ai sensi dell'art. 1, comma 796 e comma 1148, della citata Legge 27.12.2017, n. 205, alle Province è, comunque, stata consentita la possibilità di prorogare sino al 31 dicembre 2018, i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.

Con Decreto presidenziale n. 323 del 29.12.2017 si è proceduto pertanto alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato (n. 10 unità di personale di cui n. 6 assegnate alla funzione Politiche del lavoro e centri per l'Impiego) in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 9, terzo periodo, del D.L. n. 101 del 31.08.2013, convertito con modificazioni dalla Ln.125/2013.

Si deve dare atto pertanto dell'avvenuto ripristino della facoltà di assunzione di personale nelle Province, e di superamento del precariato, a condizione della obbligatoria definizione di un piano di riassetto organizzativo dell'Ente stesso, finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, e comunque i vincoli assunzionali che derivano dal mancato rispetto delle norme sul saldo di finanza pubblica, con la contestuale abrogazione:

- dell'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 il quale stabiliva, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;

- dell'articolo 1, comma 420, lettere da c) a g), della L. 190/2014, che introduceva il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province delle regioni a statuto ordinario, di: procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità; acquisire personale attraverso l'istituto del comando; attivare rapporti di lavoro inerenti il supporto agli organi di direzione politica o incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici; instaurare rapporti di lavoro flessibile; attribuire incarichi di studio e consulenza;

- dell'articolo 22, comma 5, del D.L. 50/2017, che consentiva la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle Province.;

Si deve tenere conto pertanto della condizione ineludibile della obbligatoria definizione di un piano di riassetto organizzativo dell'Ente stesso al fine del ripristino della facoltà di assunzione di personale e di superamento del precariato nelle Province, e prendere atto dell'avvio da parte di

questa Amministrazione dei lavori per la urgente predisposizione di tale piano di riassetto ai fini di assicurare l'ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014;

Solamente pertanto a seguito dell'adozione di tale piano di riassetto organizzativo si potrà provvedere conseguentemente alla revisione della programmazione dell'acquisizione di personale per il triennio 2018 – 2020, con la variazione della dotazione organica e l'adozione degli atti relativi, e tenendo conto delle previsioni del nuovo CCNL sottoscritto tra le parti in via definitiva in data 21 maggio u.s., significando come la spesa conseguente alla programmazione dovrà comunque risultare compatibile con il valore finanziario del costo del personale consentito a questa Provincia a seguito della riduzione della dotazione organica ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 421, della legge 190/2014;

Si richiamano inoltre, i due recenti Decreti attuativi della riforma Madia (Legge 7 agosto 2015, n. 124) in materia di pubblico impiego e performance:

- D.Lgs. n. 74 del 25.05.2017- Valutazione della performance dei dipendenti pubblici - Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015;

- D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 - Testo unico del pubblico impiego - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Con le modifiche all'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001 dal D.Lgs. n. 75/2017 viene introdotta una nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici e dei fabbisogni di personale. L'organizzazione è definita dalle singole Amministrazioni adottando gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove disposta nei contratti collettivi nazionali. Le Amministrazioni sono inoltre chiamate ad adottare un piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con l'organizzazione degli uffici, con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le Linee di indirizzo definite dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (con decreto di natura non regolamentare).

Il presente documento programmatico, redatto ai sensi della normativa sopra citata, è coordinato ed integrato con il processo di trasformazione dell'ente Provincia, riordino delle funzioni e riduzione del personale di cui alle Leggi n. 56/14, 190/14 e 125/15, 205/2017 come puntualmente dettagliato in seguito.

Stato di attuazione della fase di riordino delle funzioni e riduzione della dotazione organica nel quadro degli indirizzi previgenti

Con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. Legge Delrio, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" nelle more della riforma del titolo V della Costituzione, si è avviato un importante processo di riordino delle funzioni delle Province e di riforma degli enti stessi che devono assumere un diverso assetto istituzionale quali enti di area vasta a rappresentatività democratica indiretta, ridisegnando le funzioni di competenza dell'ente provincia. Come noto, le funzioni fondamentali degli Enti di area vasta sono esclusivamente quelle elencate nell'art. 1, comma 85, lettere a-f della legge n. 56 del 7.04.2014 e ss. mm. e ii.:

a. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e

gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale adesse inerente;
c. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d. raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e. gestione dell'edilizia scolastica;
f. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

Alla profonda riforma del sistema di governo regionale e locale, iniziato con la legge 561/2014, si è poi aggiunta la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha introdotto una serie di misure aggiuntive in gran parte finalizzate alla ricollocazione del personale provinciale mediante un percorso speciale per le Province, che ha imposto alle stesse una drastica riduzione della dotazione organica ridefinendo la struttura.

Infatti, con decorrenza 1° gennaio 2015, il comma 421 della legge di stabilità 2015 ridefinisce "tout court" la dotazione organica delle Province con una riduzione almeno del 50% della spesa relativa al personale di ruolo alla data dell'8 aprile 2014, data di entrata in vigore della "legge Delrio".

Ai sensi dei commi da 422 a 428 dell'articolo 1 sopracitato, per le unità soprannumerarie, ossia per i dipendenti eccedenti l'organico rideterminato, è previsto un complesso procedimento di mobilità che vede protagonisti in prima battuta le Regioni e gli Enti locali e, quindi, le Amministrazioni dello Stato.

La successiva Circolare congiunta dei Ministri per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e per gli Affari regionali e le Autonomie n. 1 del 29 gennaio 2015 (cd. Circolare "Madia"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015, ha fornito le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province.

In particolare ha previsto che, ai sensi del comma 422, dell'art. 1, della legge 190/2014, occorra individuare il personale che rimane assegnato agli enti di area vasta e quello che sarà destinatario delle procedure di mobilità, così da definire:

1. il personale destinato al collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016 (comprese le previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, D. L. n. 101/2013);
2. il personale che svolge compiti di polizia provinciale per cui saranno definiti appositi percorsi di ricollocazione a valle degli interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia;
3. il personale che svolge le funzioni in materia di servizi per l'impiego che sarà ricollocato in attuazione del riordino delle funzioni in questione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge n. 183/2014;
4. il restante personale soprannumerario per funzioni non fondamentali.

Quindi, sulla base dei tagli lineari alla spesa ed in ossequio al disposto normativo di cui al comma 421 della Legge 190/2014, la Provincia di Viterbo ha dato avvio al ridimensionamento dell'organico, mediante rideterminazione del valore della consistenza finanziaria nella misura almeno pari al 50% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato in servizio alla data dell'08.04.2014 (data di entrata in vigore della L. n. 56/14), secondo le modalità stabilite dal DPCM emanato in data 26 settembre 2014, con i seguenti atti:

- la Deliberazione della Giunta provinciale n. 25/2015;
- il Decreto presidenziale n. 177 del 04.08.2015, la dotazione organica approvata con DP 177/2015, per la quota di n. 160 unità di personale, rispettava il limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 421, L. n. 190/14 citata, in quanto ammontava ad € 13.745.022,73, con un taglio del 57,7% corrispondente ad €. 5.812.160,63;
- il Decreto presidenziale n. 240 del 30.10.2015 di rideterminazione della propria dotazione organica mediante individuazione del fabbisogno del personale di Polizia Provinciale con aumento della dotazione organica di n. 12 unità di personale correlato alle funzioni fondamentali, così come disposto dall'art. 5, comma 2, del D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti

territoriali" convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125; la dotazione organica di cui sopra, per la quota dei 174 posti, rispettava il limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 421, L. n. 190/14 in questione, in quanto il valore finanziario ammontava a €. 6.364.157,42 con un taglio del 53,7%;

Per effetto della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 770, della legge 208/2015 e dell'art 7, comma 9, della legge regionale 17/2015, la Provincia di Viterbo, con apposito Decreto presidenziale n. 60 del 18.02.2016, avente ad oggetto "Rideterminazione della dotazione organica in attuazione dell'art 1, comma 770, della legge 208/2015 e dell'art 7, comma 9, della legge regionale 17/2015", provvedeva alla rideterminazione in aumento della dotazione organica in misura corrispondente a n. 13 unità di personale di Polizia Provinciale per compiti di vigilanza connessi alle funzioni non fondamentali, la cui copertura finanziaria veniva posta a carico della Regione Lazio a mente dell'art. 7, comma 9, della citata legge regionale, dando atto che la nuova dotazione organica approvata con DP 60/2016 per la quota dei n. 187 unità di personale, rispettava comunque il limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 421, L. n. 190/14, in quanto ammontava a €. 6.872.403,31 pari al 50,00%.

Al riguardo si evidenzia che in sede di Conferenza Unificata del 05.11.2015 ad oggetto "Proposta di accordo per l'applicazione dell'art. 5 del D.L.19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 in materia di personale della polizia provinciale *"Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lettera C) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Repertorio Atti n.114/CU del 05.11.2015"* si è stabilito che:

1. *Le Province e le Città metropolitane che individuano il personale di polizia necessario all'esercizio delle funzioni fondamentali devono inserire il personale individuato nell'ambito delle loro dotazioni organiche nei limiti previsti dalla legge n. 190 del 2014.*

2. *Le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni, possono:*

- *riallocare il personale nelle Città metropolitane e nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese: solo in questo caso eccezionale, consentito da una norma di legge, il personale di polizia amministrativa locale resta nella dotazione organica con le stesse qualifiche ma è posto fuori dal limite di spesa del 50/70% della dotazione organica in quanto non è destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali;*

- *trasferire il personale di polizia nei ruoli regionali insieme alle funzioni (ed in questo caso tale personale non potrà più avere le qualifiche di polizia locale).*

Del resto, proprio l'art. 7, comma 9, della L.R. 17/2015 stabilisce che *"Il personale della polizia provinciale in soprannumero e collocato in mobilità ed inserito nel portale "Mobilità.gov", è riallocato nelle province e nella Città metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento delle funzioni di polizia connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino con il presente articolo, in attuazione del capo 2, primo punto, dell'accordo sancito nella Conferenza unificata del 5 novembre 2015. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse stanziare dal comma 14."*

Quindi, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della L.R. 17/2015, le n. 13 unità di dipendenti della polizia provinciale addetti alle funzioni non fondamentali, sono esclusi dal computo della riduzione della spesa prevista dall'art. 1, comma 421, L. n. 190/14.

Pertanto allo stato attuale, il limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 421, L. n. 190/14 di cui sopra, ammonta a €. 6.351.966,48 pari a n. 174 unità di personale con riduzione pari al 53,78%.

La Regione e le Province laziali hanno perfezionato, altresì, l'Accordo finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni. Tale Accordo nell'ambito dell'Osservatorio regionale per l'attuazione della L. 56/2014, è stato sottoscritto in data 2 novembre 2015.

La Regione Lazio successivamente con la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016, ha provveduto a dettare alcune disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56 e della legge 23 dicembre 2014 n.190, disciplinanti le funzioni non fondamentali la cui competenza è trasferita alla Regione, e le modalità di trasferimento alla Regione Lazio delle funzioni e del personale collegato all'esercizio delle stesse.

Al riguardo infatti, l'art. 7, comma 10, della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015, stabilisce che la *"...Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. Fino alla data di subentro, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della L. 56/2014 e dell'articolo 7, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014.*

Per attuare la normativa regionale, la Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23.02.2016, ad oggetto: *"Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui all'art.7, comma 8"*, ha definito le strutture della Giunta regionale subentranti, con le allegate liste del personale provinciale oggetto di ricollocazione presso la Regione stessa, definite sulla base della mappatura inviata e recepita nell'accordo dell'Osservatorio del 2 novembre 2015.

Nel corso dell'anno 2016 in attuazione del disposto normativo della L. 190/2014 un significativo numero di dipendenti provinciali sono stati trasferiti alla Regione Lazio, parallelamente al riaccentramento regionale di alcune funzioni. Alla data del 01.01.2016 sono stati trasferiti alla Regione Lazio n. 59 dipendenti (soprannumerari) e n. 1 dirigente; un consistente numero di dipendenti sono stati invece collocati in quiescenza con l'applicazione della normativa precedente alla cd. riforma "Fornero".

Con riferimento al personale dei Servizi per le Politiche attive del lavoro e Servizi per l'impiego, si cita, l'Accordo Quadro del 30 luglio 2015 contenente l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale ad essi assegnato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali.

Con la D.G.R. n. 739 del 14.12.2015, è stata approvata la convenzione tra Regione Lazio e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tesa a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Nella stessa DGR n. 739, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna a partecipare agli oneri di funzionamento ivi compresi quelli relativi al personale impiegato nei servizi per l'impiego regionali e la Regione Lazio si impegna a concorrere al sostegno dei suddetti costi.

Con la Determinazione dirigenziale n. 3300 del 29 dicembre 2015 è stato approvato il modello di convenzione da sottoscrivere con la Regione Lazio.

Con Determinazione dirigenziale R.U. 596 del 24/2/2016, la Provincia di Viterbo ha adottato il piano di gestione attuativa per il 2016 elaborato dalla Regione Lazio nell'ambito dell'azione di sistema *Welfare to Work* per le politiche di re-impiego 2015-2016, in collaborazione con Italia Lavoro, con il quale si è inteso indirizzare e coordinare i Servizi per l'impiego della Provincia di

Viterbo, senza però assumere nei propri ruoli il relativo personale.

Da ultimo, ai sensi delle previsioni di cui all'art.1, commi 793 e segg. della citata L.n.205/2017, *"Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica..."*, ed ancora *"Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni."*, *"Le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata"*.

Al riguardo, pertanto, giusto Decreto Presidenziale n. 113 del 13.04.2018, e conseguenziale Determinazione dirigenziale R.U. 828 del 19.04.2018, si è sottoscritta in data 09.05.2018 la convenzione-tipo con la Regione Lazio per il trasferimento del predetto personale, ormai imminente.

Nel 2015 e 2016 si è quindi assistito ad una graduale e consistente uscita di personale provinciale. Sono stati dichiarati in soprannumero e conseguentemente soppressi dalla dotazione organica, i posti relativi al personale dei contingenti individuati nei citati provvedimenti (DGP. 225/2015; D.P. 177/2015; D.P. 240/2015 e D.P. 60/2016), ossia i dipendenti avviati al collocamento a riposo dopo l'08.04.14 ed entro il 31.12.2016, quelli addetti alle funzioni non fondamentali riallocati in Regione Lazio, quelli trasferiti ad altri enti su istanza individuale o cessati per altra causa, ed, infine, quelli interessati a trasferimenti ad altri enti sempre su istanza individuale).

Si rammenta inoltre che proprio al fine della ricollocazione del personale provinciale l'art. 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015 ha previsto come *"Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015"*.

In relazione a tale previsione normativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. 10669 del 29 febbraio 2016, con specifico riferimento alla Regione Lazio, ha fornito indicazioni in merito al ripristino delle facoltà di assunzione e delle procedure di mobilità del personale di polizia municipale degli enti locali.

La dotazione organica provinciale come ridefinita ai sensi del *taglio tout court* di cui all'art. 1, comma 421, Legge 190/2014 è pari complessivamente a n. 187 unità così distinte:

- dipendenti funzioni fondamentali, per un totale di n. 174, di cui n. 2 di livello dirigenziale, comprensivi altresì di n. 12 unità del personale della polizia provinciale adibite a funzioni fondamentali
- n. 13 unità di personale della polizia provinciale adibite a funzioni non fondamentali con oneri a carico della Regione Lazio (quest'ultimi esclusi dalla riduzione dell'art. 1, comma 421, della Legge 190/2014).
- dipendenti Mercato del Lavoro (Servizi per l'Impiego), per un totale di n. 38 unità di personale a T.I. e n. 6 unità a T.D.

Con la Deliberazione n. 23 del 07.09.2016 del Consiglio provinciale, unitamente al bilancio di previsione 2016/2018, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il quale, contiene il programma del fabbisogno triennale, il quale è stato redatto nel contesto normativo allora vigente che non permetteva una corretta pianificazione del fabbisogno funzionale del personale per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018, non essendovi le condizioni giuridiche per approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, stante l'impossibilità della provincia di provvedere ad assunzioni di personale era basato sul divieto posto dal comma 420, della legge 190/2014.

Il predetto comma 420, dell'art. 1, Legge 190/2014, ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 2015, a carico delle Province delle regioni a statuto ordinario il divieto di:

- a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;*
- b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;*
- c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;*
- d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;*
- e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;*
- f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni*
- g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.*

Il processo di inserimento del personale in esubero sul portale "Mobilita.gov.it" del Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.), è stato portato a termine.

I suddetti processi di mobilità hanno assicurato la completa ricollocazione di tutto il personale interessato presso altre PP.AA. del territorio regionale.

La concreta attuazione dei piani di pensionamento, - con l'effettivo riconoscimento del diritto a pensione da parte dell'INPS secondo le specifiche decorrenze di ogni posizione individuale, ed in coordinamento con il ridimensionamento obbligatorio degli organici disposto dall'art. 1, comma 421, della L. 190/14 -, si è concluso alla data del 31 dicembre 2016.

Di seguito, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.20 del 29.08.2017, su parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 ed il

Documento Unico di Programmazione (DUP 2017-2019) nel cui ambito è contenuto il “Programma del Fabbisogno di personale Triennio 2017-2019”- nel quale si è determinato, stante l'imminenza del rinnovo degli Organi elettivi dell'Ente, già fissato ai sensi della normativa vigente, e la possibilità ai sensi di legge dell'esclusiva copertura di posizioni dirigenziali di natura tecnica e tecnica-finanziaria e contabile per professionalità non fungibili connesse allo svolgimento delle funzioni fondamentali (art.22 del D.L.n.50/2017, come modificato poi con legge di conversione n.96/2017), di rinviare a successivi atti l'ulteriore riformulazione del Programma del fabbisogno del personale, previa variazione della attuale dotazione organica come ridefinita da ultimo con Decreto presidenziale n. 60/2016 nel rispetto del ricordato limite posto dall'art. 1, comma 421, della Legge 190/2014.

Sulla scorta della forte contrazione del personale, nonché del dimezzamento delle posizioni dirigenziali dell'ente, l'articolazione organizzativa è stata ridisegnata assegnando la titolarità dei vari settori ai n. 2 Dirigenti in servizio presso l'Ente ed al Segretario Generale. Per la durata di un anno si è ritenuto opportuno procedere, senza aggravio di costi, al conferimento di n. 1 incarico dirigenziale a personale in quiescenza ai sensi della vigente normativa.

Allo stato attuale, con Decreto presidenziale n. 168 del 15.06.2017 sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali ai n. 2 dirigenti in servizio ed attesa la straordinaria necessità di sopperire all'assenza in organico di un Dirigente preposto al settore finanziario è stato conferito, e rimane allo stato conferito ai sensi del Decreto Presidenziale n.4 del 05.01.2018, al Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs 267/2000 l'incarico di direzione del Settore Finanziario.

L'Ente nel corso degli anni ha rispettato il patto di stabilità, dal 2012 fino all'anno 2015.

Nel 2016 è stato rispettato il pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 1, commi 720, 721 e 722 della Legge 208/2015 con la trasmissione della relativa certificazione avvenuta nei termini.

Ripristino della facoltà assunzionale delle Province.

Al riguardo va evidenziato come la Legge 27 dicembre 2017, n.205, cd. Legge di stabilità 2018, che ad esito della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, in particolare preveda:

- all'art.1, comma 844 che *"Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56."*;

- all'art.1, comma 845 che *"A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del*

2014.";

- all'art.1 , comma 846 che *"Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati."*;

- all'art.1, comma 847 che *"Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."*

Si deve pertanto prendere atto dell'avvenuto ripristino della facoltà di assunzione di personale nelle Province, e di superamento del precariato, a condizione della obbligatoria definizione di un piano di riassetto organizzativo dell'Ente stesso, finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, e comunque i vincoli assunzionali che derivano dal mancato rispetto delle norme sul saldo di finanza pubblica, con la contestuale abrogazione:

- dell'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 il quale stabiliva, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;

- dell'articolo 1, comma 420, lettere da c) a g), della L. 190/2014, che introduceva il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province delle regioni a statuto ordinario, di: procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità; acquisire personale attraverso l'istituto del comando; attivare rapporti di lavoro inerenti il supporto agli organi di direzione politica o incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici; instaurare rapporti di lavoro flessibile; attribuire incarichi di studio e consulenza;

- dell'articolo 22, comma 5, del D.L. 50/2017, che consentiva la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle Province;

In tal senso, si è preso atto, per l'anno 2017:

- dell'avvenuto invio entro i termini di legge (31/03/2017), tramite il sistema Web del M.E.F. - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - della certificazione attestante il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2017 da parte della Provincia di Viterbo;

- dell'avvenuto rispetto del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 1, commi 470, 470 -bis, 471, 473 e 474 della Legge n. 232/2016 con la trasmissione della relativa certificazione avvenuta in data 30.03.2018 e aggiornata in data 10.03.2017.

Con Decreto presidenziale n. 56 del 23.02.2018 relativo alla ricognizione del personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, con il quale all'esito delle verifiche effettuate, si è dato atto che la Provincia di Viterbo non ha situazioni di sovrannumero o eccedenza di dirigenti e dipendenti;

Nel quadro generale sopra delineato, infine, si può valutare la possibilità per l'anno 2018 e seguenti nell'ambito della vigente normativa di formulare i seguenti indirizzi generali.

INDIRIZZI GENERALI PER IL TRIENNIO 2018 – 2020. - FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE.

Il contesto normativo allo stato attuale presenta ancora margini di incertezza correlati al ruolo delle Province all'esito del referendum costituzionale, nonché del loro quadro finanziario pluriennale, aspetti, che comunque interessano la capacità di pianificazione del fabbisogno funzionale del personale per il triennio di riferimento 2018-2020.

La novità di maggior rilievo, come più sopra evidenziato in dettaglio, è il ripristino delle facoltà assunzionali da parte delle Province, e del superamento del precariato, disposta dalla Legge n.205/2017, Legge di stabilità 2018.

In particolare, il personale da assumere a tempo indeterminato dovrà “...*destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica*”, e secondo la capacità assunzionale calcolata ai sensi delle previsioni di cui all'art.1, comma 845 della L.n.205/2017, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, e comunque i vincoli assunzionali che derivano dal mancato rispetto delle norme sul saldo di finanza pubblica.

Al fine del ripristino della facoltà di assunzione di personale, comunque, si deve evidenziare la condizione ineludibile prevista dalla legge della obbligatoria e preventiva definizione di un piano di riassetto organizzativo dell'Ente stesso, ai fini di assicurare l'ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014.

L'Ente, pertanto, ha già dato avvio ai lavori per la urgente predisposizione di tale piano di riassetto organizzativo, e solamente all'esito dell'adozione di tale piano si potrà provvedere conseguentemente alla revisione della programmazione dell'acquisizione di personale per il triennio 2018 – 2020, con la variazione della dotazione organica e l'adozione degli atti relativi, e tenendo conto delle previsioni del nuovo CCNL sottoscritto tra le parti in via definitiva in data 21 maggio u.s..

La programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 coerente con gli indirizzi e le priorità generali delineate in questo documento, deve tenere conto della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, nonché della concreta sostenibilità operativa e finanziaria nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico, e della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'Ente.

la Programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2018-2020 si articola come segue.

Assunzioni a tempo indeterminato

Allo stato la provincia, può procedere a coprire a tempo indeterminato posizioni da “...*destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica*”, ma, come più sopra indicato, previa definizione di “.. *un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.*”, in corso di predisposizione.

Allo stato attuale, tenendo come riferimento essenziale l'attuale dotazione organica come ridefinita da ultimo con Decreto presidenziale n. 60/2016 nel rispetto del limite posto dall'art. 1, comma 421,

della Legge 190/2014, la definizione dei posti da coprire dovrà risultare conseguenziale ed in stretta applicazione del più volte citato Piano di riassetto organizzativo; si deve fare riserva, pertanto, di rinviare a successivi atti, l'ulteriore riformulazione del Programma del fabbisogno del personale previa variazione della attuale dotazione organica.

Stabilizzazioni

L'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 ha previsto un percorso di superamento del precariato nelle pubbliche - amministrazioni, autorizzando importanti spazi assunzionali. Il testo normativo è il seguente:

"1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28 ...".

La norma è stata successivamente modificata dall'art.1, comma 881 della più volte citata L.n.205/2017, che integra la lettera a) del comma 1 dell'art.20 del D.Lgs n.75/2017.

La modifica in questione prevede:

" All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino

funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni ».

Al riguardo, per l'applicazione della procedura di stabilizzazione, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato i relativi indirizzi operativi, con le Circolari n.3 del 23.11.2017 e n.1 del 09.01.2018.

Anche le assunzioni tramite stabilizzazione, fermo restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, saranno oggetto di revisione della programmazione per il fabbisogno di personale all'esito della approvazione e conseguente applicazione del citato Piano di riassetto organizzativo dell'Ente.

Assunzioni a tempo determinato

Le assunzioni di personale a tempo determinato per personale non dirigente, sono state rese possibili ai sensi dell'art. 1, comma 796 e comma 1148, della Legge 27.12.2017, n. 205; alle Province è stata consentita la possibilità di prorogare sino al 31 dicembre 2018 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.

Con Decreto presidenziale n. 323 del 29.12.2017 si è proceduto pertanto alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato (n. 10 unità di personale di cui n. 6 assegnate alla funzione Politiche del lavoro e centri per l'Impiego) in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 9, terzo periodo, del D.L. n. 101 del 31.08.2013, convertito con modificazioni dalla L.n.125/2013.

Per il personale dirigenziale, a fronte delle ricordate statuizioni della L.n.205/2017, risulta allo stato applicabile la disposizione normativa di cui all'art. 110, del D. Lgs 267/2000.

La citata L.n.205/2017, all'art.1, comma 847, prevede che *"Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"*, spesa che per questo Ente si attesta pertanto nel limite del 25% della somma di €1.851.314,38, con il limite, pertanto, della somma di €462.828,595.

Al riguardo tuttavia, anche per tali fattispecie, ci dovrà riferire al redigendo Piano di riassetto organizzativo, ed in stretta applicazione di questo, fatti salvi i limiti di bilancio ed i vincoli di spesa.

Mobilità o comandi tra Enti

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, *"Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso delle amministrazioni di appartenenza"*.

Anche i trasferimenti per mobilità volontaria, anche intercompartimentale, potranno essere programmati in applicazione del più volte citato Piano di riassetto organizzativo, il limite da considerare ai fini dell'attivazione delle procedure di mobilità è, pertanto, solo quello delle risorse finanziarie, da reperire in bilancio per tali necessità.

RISORSE DEL SALARIO ACCESSORIO

Il piano del fabbisogno triennale del personale è comprensivo delle risorse complessivamente destinate per i fondi del salario accessorio del personale non dirigenziale, e per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza, ai sensi ora, per il personale non dirigenziale delle previsioni di cui al nuovo CCNL sottoscritto in via definitiva solamente in data 21.05.2018.

In prima istanza, fatti salvi successive specificazioni, e nel rispetto degli indirizzi normativi in ordine alla dinamica retributiva si definiscono i seguenti indirizzi:

- il fondo salario accessorio del personale delle categorie, sarà ridefinito secondo quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs 75/2017; per la parte variabile del fondo eventuali stanziamenti dovranno trovare capienza nella parte corrente del bilancio dell'Ente.

- per le risorse del salario accessorio della dirigenza, anche lo stesso sarà ridefinito secondo quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs 75/2017.

Il citato art. 23, del D.Lgs 75/2017, rubricato "Salario accessorio e sperimentazione" testualmente recita:

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.